

R.G. N°957/2001

R. Sez. N°158/2001

R. C.I. N°32/2001

OGGETTO: insinuazione tardiva di credito al passivo fallimentare. App. Sent. 23.5-20.6.2000
n.463 Trib. Parma



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott. Carlo Vecchio	Presidente
Dott. Flavio De Santis	Consigliere rel.
Dott. Giuseppe Colonna	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n°957 del ruolo generale dell'anno 2001,

promossa da:

INTESA Bci S.p.A. – Comit Parma, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Bologna, presso lo studio dell'avv. Daniela Brioli, che l'assiste e difende con l'avv. Sergio Dalla Volta del foro di Parma, giusta delega in atti rilasciata *ex art.83 c.p.c.* -APPELLANTE-

contro:

FALLIMENTO MAINI CERAMICHE S.r.l., in persona del Curatore, elettivamente domiciliata in Bologna, presso lo studio dell'avv. M. V. Chines, che l'assiste e difende con l'avv. C. Cremonini del foro di Parma, giusta delega in atti rilasciata *ex art.83 c.p.c.* -APPELLATO-

in punto ad appello sentenza 25. 5 – 20.6.2000 n.463 del Tribunale di Parma, sulle seguenti

CONCLUSIONI:

Per l'appellante: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, *contrariis reiectis* e previe le declaratorie del caso e di legge, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 463/2000 resa dal Tribunale di Parma alle date 25 maggio – 20 giugno 2000, non notificata, ammettere la Intesa Bci S.p.A. – Comit Parma al passivo del Fallimento Maini Ceramiche s.r.l. in via privilegiata ipotecaria (e quindi in prededuzione) anche per l'importo degli interessi maturati sul credito già ammesso di lire 282.142.436, interessi ammontanti a lire 103.186.678 alla data del 10.10.97 come da estratto conto prodotto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.

Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna respingere l'Appello proposto dalla Intesa Bci S.p.A. (già Banca Commerciale Italiana S.p.A.) siccome inammissibile e comunque nel merito infondato. Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari del presente grado di giudizio, oltre maggiorazione 10% *ex art.15 Tar. Prof.* Ed oltre CPA ed IVA come per legge”.

LA CORTE

Udita la relazione della causa fatta dal consigliere relatore dr. Flavio De Santis;

Udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 28 novembre 1993, il Tribunale di Parma ha dichiarato il fallimento della Maini Ceramiche S.r.l..

Il 18 febbraio 1994 la Banca Commerciale Italiana ha chiesto al Giudice delegato di essere ammessa al passivo del fallimento in via privilegiata ipotecaria per £.282.142.436, con riserva di “insinuare qualsiasi altra eventuale ragione di credito”.

La domanda era solo parzialmente accolta e il credito era ammesso in via chirografaria. L'Istituto di credito proponeva allora opposizione allo stato passivo e il Tribunale di Parma, con sentenza 14 marzo 1997, che ha ormai acquistato autorità di cosa giudicata, ha riconosciuto il privilegio ipotecario e ha, di conseguenza, ordinato la modifica dello stato passivo.

Con ricorso 15 dicembre 1997, la Banca Commerciale Italiana ha chiesto al Giudice delegato l'ammissione tardiva al passivo fallimentare del credito per interessi legali maturati dopo il 18 febbraio 1994 e fino al 10 luglio 1997, giorno in cui era stato pronunciato il decreto di trasferimento dell'immobile ipotecato all'aggiudicatario, ammontanti a £.103.186.607.

Il Fallimento si è costituito e ha chiesto che la domanda fosse rigettata.

Il Tribunale di Parma, con sentenza n.463/2000 ha respinto la domanda e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese processuali a favore della procedura.

Con atto di citazione notificato il 19 giugno 2001, l'Intesa Bci – Comit Parma, subentrata alla Banca Commerciale Italiana S.p.A. a seguito di fusione mediante incorporazione di quest'ultima in Banca Intesa S.p.A. e successiva modifica della denominazione, proponeva appello e deduceva la erronea valutazione delle risultanze istruttorie e la falsa applicazione delle norme di legge.

Il Fallimento Maini Ceramiche S.r.l. si costituiva e contestava in fatto ed in diritto le avverse deduzioni.

La causa passava in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Banca Commerciale Italiana, con la domanda 18 febbraio 1994, ha chiesto che fosse ammesso al passivo fallimentare in via privilegiata ipotecaria, oltre al credito per capitale, anche quello relativo agli interessi maturati fino a quel momento: come si è accennato, tale domanda, a seguito di sentenza pronunciata all'esito di giudizio d'opposizione allo stato passivo, è stata integralmente accolta.

Il Tribunale di Parma, con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda di insinuazione tardiva del credito per interessi maturati successivamente al 18 febbraio 1994, essenzialmente perché ha ritenuto che non fosse possibile richiedere con la procedura prevista dall'art.101 l.f. interessi ulteriori rispetto a quelli già ammessi tempestivamente con il capitale.

In particolare, i primi giudici, uniformandosi a consolidata giurisprudenza di legittimità (per tutte, Cass. 24.1.1997, n.751), hanno affermato che un credito, per essere ammesso dopo la pronuncia del decreto d'esecutività dello stato passivo, deve essere radicalmente diverso, per *petitum* e *causa petendi*, dagli altri fatti valere al momento della verifica; al contrario, la pretesa di riconoscimento d'interessi ulteriori, ha la stessa causa giuridica dell'analoga richiesta tempestivamente ammessa al passivo con il capitale.

Il Tribunale, infine, ha attribuito alla riserva di "insinuare qualsiasi altra ragione di credito" contenuta nel ricorso 18 febbraio 1994 con il quale si chiedeva l'ammissione al passivo del credito, natura di clausola di stile e ha ritenuto che essa, in ogni modo, non potesse esser riferita agli interessi, meri accessori del capitale, bensì ad altre diverse ragioni di credito.

Con un unico complesso motivo, articolato in più punti, l'appellante deduce che il credito per interessi, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, è ontologicamente e giuridicamente diverso da quello per capitale. La domanda iniziale di insinuazione al passivo era circoscritta temporalmente e quantitativamente ai soli interessi maturati fino alla data del fallimento: infatti, in quel momento era impossibile quantificare gli interessi fino alla data della vendita dell'immobile ipotecato. Per questo l'istanza conteneva un'esplicita riserva e per questo, consentendolo l'autonomia del credito per gli interessi maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento, aveva proposto domanda d'insinuazione tardiva del credito.

E' pacifico che l'appellante, nel presentare domanda d'ammissione al passivo (18.2.1994), non ha richiesto in modo specifico gli interessi che sarebbero maturati dopo il compimento dell'anno in corso alla data del fallimento (dichiarato il 28 novembre 1993) fino alla vendita dell'immobile gravato da ipoteca. Detti interessi erano dovuti per il combinato disposto degli artt.54 e 55 l.f. e degli artt.2788 e 2855 c.c.. Tuttavia, l'esistenza di norme di diritto sostanziale che riconoscono il diritto al riconoscimento d'interessi ricollegabili al credito ipotecario, ulteriori rispetto a quelli richiesti nella domanda di insinuazione, naturalmente non esclude l'onere del creditore di far valere tale diritto nei modi e nei termini che la legge prescrive per evitare preclusioni processuali.

Si danno due alternative: o si considera che gli interessi in questione, pur non espressamente richiesti nella domanda di insinuazione, debbono in ogni caso essere ammessi in sede di formazione dello stato passivo, ovvero che la loro ammissione non può prescindere da un'apposita domanda.

Nel primo caso, il mancato riconoscimento, presupporrebbe una reazione immediata da parte della creditrice, da formalizzare con opposizione allo stato passivo ai sensi dell'art.98 l.f.. Nel secondo caso invece, riconosciuta la necessità di una preventiva domanda, si pone il problema dell'ammissibilità di una istanza tardiva basata sul medesimo titolo fatto valere in precedenza.

Questa Corte ritiene che il diritto alla corresponsione di interessi sui crediti ipotecari, ulteriori rispetto a quelli già maturati al momento dell'istanza di ammissione al passivo, possa essere riconosciuto solo dietro presentazione di un'apposita domanda da parte del creditore: gli interessi, infatti, hanno un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione pecuniaria da cui scaturiscono e, pertanto, possono essere attribuiti solo su espressa domanda dell'avente diritto (cfr. Cass. 19.5.2000, n.6508; Cass. 4.2.1999, n.977).

Tale affermata autonomia non smentisce, però, l'accessorietà del credito d'interessi: l'obbligazione degli interessi, infatti, trova il suo titolo nel medesimo

rapporto sostanziale dedotto a fondamento del credito di capitale. In sostanza, l'accessorietà dell'obbligazione d'interessi rispetto al debito principale attiene al momento genetico dell'obbligazione stessa, nel senso che essa sorge solo se preesiste il debito di capitale e cessa con l'estinzione di tale ultimo debito.

Il credito d'interessi, una volta sorto, acquista una sua autonomia, perciò può essere oggetto di un separato atto di disposizione, è sottoposto ad un termine di prescrizione diverso da quello previsto per l'obbligazione principale e, come si è affermato, non può essere attribuito dal giudice che conosce dell'obbligazione principale se non vi è esplicita domanda della parte interessata (Cfr. Cass. 29.4.2001, n.5913; Cass. 19.2.2000, n.1913; Cass. 29.9.1991, n.9800).

L'insinuazione tardiva non ha natura d'impugnazione con la quale si contesta lo stato passivo, ma costituisce una domanda giudiziale tendente ad instaurare un procedimento di cognizione, sia pure semplificato, per l'accertamento di un ulteriore diritto del creditore a partecipare al concorso: pertanto, la domanda proposta tardivamente deve essere, a pena d'inammissibilità, radicalmente nuova nel *petitum* e nella *causa pretendi* rispetto a quelle proposte al momento della verifica (Cass. 20.9.1999, n.10783; Cass. 8.11.1995, n.11600).

L'opinione sopra riportata, fatta propria da consolidata giurisprudenza di legittimità, appare pienamente condivisibile, sia perché il decreto previsto dall'art.97 l.f. acquisisce all'interno della procedura concorsuale un grado di stabilità assimilabile al giudicato (tant'è che a tale provvedimento si riconosce un'efficacia preclusiva di ogni questione che riguardi l'esistenza, l'entità del credito, le eventuali cause di prelazione che lo assistono, così come anche la validità e l'opponibilità del titolo dal quale il credito stesso deriva - Cass. 16.3.2001, n.3820); sia perché l'insinuazione tempestiva del credito determina una sorta di consumazione dei mezzi processuali previsti per partecipare al concorso collettivo.

Nel caso di specie, la domanda di corresponsione d'interessi ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti con il credito tempestivamente ammesso, ha la stessa *causa*

petendi della domanda originaria e presenta, rispetto a quest'ultima, un mero ampliamento del *petitum*: la domanda d'insinuazione tempestiva riguarda, infatti, anche gli interessi maturati fino al 29 novembre 1993, giorno successivo alla dichiarazione di fallimento; sicché il titolo dedotto nelle due istanze di insinuazione, tempestiva e tardiva, è perfettamente sovrapponibile.

Da quanto sopra discende che, attese le peculiarità della procedura concorsuale, le caratteristiche del credito d'interessi rispetto a quello di capitale e quelle proprie della procedura prevista dall'art. 101 l.f., la domanda relativa agli interessi che sarebbero maturati sul credito garantito da ipoteca dopo la dichiarazione di fallimento e fino alla vendita del bene, poteva essere fatta valere solo attraverso un'insinuazione tempestiva e, nell'ipotesi in cui non fosse stata accolta, il creditore avrebbe potuto agire opponendosi allo stato passivo, come previsto dall'art. 98 l.f..

A tal fine è del tutto irrilevante il fatto che al momento della proposizione della domanda d'insinuazione del credito principale, gli interessi che sarebbero maturati fino alla vendita del bene ipotecato non fossero quantificabili con esattezza.

L'obbligazione d'interessi, come si è affermato, trova il suo titolo nel medesimo rapporto sostanziale dedotto a fondamento del credito di capitale: il diritto alla corresponsione degli interessi, per la sua genetica accessorietà, sorge con il credito principale e pertanto esiste già nel momento in cui è avanzata la domanda d'ammissione al passivo del capitale (ed eventualmente degli interessi già maturati); per questo i due crediti, quello per capitale e quello per interessi, devono essere entrambi tempestivamente insinuati, a prescindere dall'esatta quantificazione dei secondi (in tal caso l'iscrizione avverrà nelle forme previste dall'art. 2855, secondo e terzo comma, richiamato dagli artt. 54 e 55 l.f.). Lo stato passivo, infatti, una volta che il Giudice delegato pronunci il decreto previsto dall'art. 97 l.f., se non opposto nei modi previsti dall'art. 98 l.f., acquista stabilità assimilabile al giudicato anche sul diritto alla corresponsione degli interessi sul capitale e determina per tale credito (che, come si è affermato, proprio in forza della sua autonomia è disponibile e,

quindi, anche rinunciabile) la definitiva consumazione di ogni mezzo processuale per partecipare al concorso collettivo.

Neppure può ritenersi che la banca “riservandosi d’insinuare qualsiasi altra ragione di credito” abbia, di fatto, tempestivamente domandato gli interessi che sarebbero maturati dalla data del fallimento fino alla pronuncia del decreto di assegnazione all’aggiudicatario del bene ipotecato: tale generica formula è del tutto priva dei requisiti richiesti dagli artt. 93 l.f., in relazione agli artt. 54 e 55 stessa legge, 2788 e 2855 c.c. per far luogo all’ammissione al passivo del diritto agli interessi su credito garantito da ipoteca.

Ne discende che è la banca non poteva far valere con insinuazione tardiva quel diritto che avrebbe potuto (e dovuto) esercitare tempestivamente.

Le considerazioni sopra esposte inducono al rigetto dell’appello: la decisione di primo grado, che ha fatto retta applicazione degli enunciati principi, deve essere confermata.

Per il principio della soccombenza, le spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico della appellante.

P. Q. M.

**La Corte d’Appello di Bologna, Sezione Terza Civile,
respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;**

rigetta

l’appello proposto da Intesa Bci S.p.A. – Comit Parma con atto di citazione notificato il 19 giugno 2001 e conferma la sentenza 25 maggio – 20 giugno 2000, n. 463 del Tribunale di Parma;

condanna

l’appellante a rifondere all’appellato, Fallimento Maini Ceramiche S.r.l., le spese di questo grado del giudizio che liquida in complessivi €, di cui €* per spese e rimborso forfetario spese generali, €* per competenze e €* per onorario.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte d'Appello, il 10 gennaio 2003.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE